



**COMUNE DI SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE**  
*Provincia di Reggio Calabria*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER  
LA RATEIZZAZIONE  
E LA COMPENSAZIONE  
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale*

*n.18 dell'01.08.2016*

## **Articolo 1**

### **(Dilazioni e rateizzazioni di pagamento)**

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere ed di quelli ad essi assimilati (canone idrico):

- a) siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- b) siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- c) sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate.

2. Lo stesso fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

## **Articolo 2**

### **(Requisiti e definizione di temporaneità)**

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una temporanea carenza di liquidità finanziaria che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa per crisi economiche settoriali o locali, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi specificati al comma seguente.

2. Si considerano, altresì, cause che determinano una situazione di obiettiva difficoltà:

- a) lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- b) la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta o non iscritta a ruolo;
- c) eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.

3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

- a) per le persone fisiche, le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda
- b) per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

## **Articolo 3**

### **(Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento)**

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate consecutive ed il residuo importo dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

E' ammessa l'estinzione totale del debito residuo in ogni momento mediante unico pagamento.

#### **Articolo 4**

##### **(Modalità di dilazione e/o rateizzazione)**

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto.
2. L'importo minimo della rata non può essere inferiore a € 100,00.
3. La soglia minima del debito da cui derivi la richiesta di rateizzazione è fissata in € 300,00.
4. La richiesta di rateizzazione per debiti superiori a € 3.600,00, comprensivi degli interessi legali, non può comunque superare il periodo di 36 mesi.
5. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
6. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a Euro 2.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà.

#### **Articolo 5**

##### **(Interessi)**

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

#### **Articolo 6**

##### **(Domanda di concessione)**

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:
  - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
  - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
  - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.
3. Per domande relative a debiti superiori a Euro 2.000,00 la rateizzazione verrà concessa, solo dopo aver accertato la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, dietro presentazione di idonea documentazione. A

titolo meramente esemplificativo le motivazioni e la documentazione possono essere rappresentate dalle seguenti situazioni:

a) persone fisiche, ditte individuali: documentazione utile a comprovare la precaria situazione reddituale conseguente a condizione lavorativa (es. CIGS, mobilità), situazione familiare (malattie di componenti il nucleo familiare o qualunque altro evento che coinvolga i componenti il nucleo familiare che possa pregiudicare la stabilità finanziaria) e/o situazioni sopravvenute che determinino una imprevista e temporanea situazione di difficoltà finanziaria (es. trasmissione ereditaria dell'obbligazione, spese impreviste), dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;

b) persone giuridiche: documenti aziendali da cui è possibile rilevare la situazione di obiettiva difficoltà, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriale o locali, personale in CIGS ed ogni ulteriore elemento utile per comprovare la temporanea carenza di liquidità finanziaria.

## **Articolo 7**

### **(Procedimento)**

1. L'istruttoria viene compiuta dal Responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
2. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Responsabile stesso indicherà nell'atto di richiesta.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

## **Articolo 8**

### **(Provvedimento di concessione o diniego)**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata.

## **Articolo 9**

### **(Principi in materia di compensazione)**

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

## **Articolo 10**

### **(Compensazione nell'ambito dello stesso tributo)**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente,
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
  - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
  - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.
5. Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
6. Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

## **Articolo 11**

### **(Compensazione tra tributi diversi)**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

5. Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza dei credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

6. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.

## **Articolo 12**

### **(Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e debiti tributari)**

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;

- l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;

3. Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

7. Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

### **Articolo 13**

#### **(Disposizioni finali)**

1. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.